

STANZE PANORAMICHE

Proposta di progetto di legge n. 164

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11

“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”

PREMESSA

In data 26 Ottobre 2022 La regione Veneto emana un comunicato n. 2169 in cui promuove un “Turismo ecocompatibile” in Veneto con la possibilità di realizzare delle strutture in alta montagna, definite “stanze panoramiche”, in deroga all’attuale divieto di costruire sopra i 1.600 metri di altitudine. In sostanza si apre alla possibilità di edificare/collocare delle volumetrie in aree che in massima parte sono vincolate da:

- Soprintendenza Beni Ambientali, ex Legge Galasso 1985
- Rete Natura 2000
- Dolomiti Unesco
- Usi Civici/ Regole

L’iter scaturisce da una delibera della Giunta regionale del Veneto, che è stata approvata e trasmessa al Consiglio regionale per seguire l’iter di analisi e verifica presso le commissioni regionali competenti e arrivare in fine all’approvazione di un disegno di legge di modifica dell’articolo 27 ter “Strutture ricettive in ambienti naturali” della legge regionale 14 giugno 2013 numero 11 su “Sviluppo e Sostenibilità del Territorio”.

La proposta di progetto di legge n. 164 “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” è già stato approvato dalla II Commissione (Ambiente e Infrastrutture) in data 23 febbraio 2023 con un solo voto contrario; mentre il passaggio in VI Commissione (Cultura e Turismo), molto probabilmente avverrà in data 8 marzo 2023 per poi passare all’esame del Consiglio regionale.

Si riportano alcuni passaggi del comunicato per comprendere lo spirito di quanto proposto a livello legislativo. Il grassetto intende mettere in evidenza alcuni aspetti di criticità di quanto proposto a livello di Governance regionale.

*“Con questa proposta di modifica normativa – dice il Presidente della Regione Luca Zaia – insistiamo nel favorire l’innovazione dell’offerta turistica in forma ecosostenibile e comunque di basso impatto, così da permetterle di intercettare la crescente domanda di turismo emozionale, ossia di quello specifico segmento del turismo che si va sempre più affermando in tutto il mondo e che risponde all’esigenza dei turisti di vivere emozioni intense e durature in un **più genuino rapporto con la natura**”.*

*“In tal senso – precisa l’Assessore al Turismo Federico Caner - è innanzitutto previsto, per **favorire la diffusione territoriale di tutte le strutture ricettive in ambienti naturali**, che esse, al pari di malghe, rifugi e bivacchi alpini, **possano essere realizzate anche sopra il limite di 1600 metri posto dall’attuale normativa urbanistica regionale**. Oltre a tale modifica generale, va poi segnalata l’introduzione di un’ulteriore tipologia di struttura ricettiva in ambienti naturali: le **“stanze panoramiche”**, che sono stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, **ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo**, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento, con particolare **attenzione all’ambiente e al paesaggio circostante**”.*

*Le **stanze panoramiche** consentono infatti al turista ospitato di osservare in modo particolarmente ampio sia il paesaggio circostante, sia il movimento degli astri nel cielo, grazie alle superfici vetrate proporzionalmente più grandi rispetto alle finestre dei normali locali di pernottamento delle altre strutture ricettive, con una più diretta immersione negli ambienti naturali in cui tali stanze sono collocate.*

*Con questo **disegno di legge** continua pertanto l'opera di perfezionamento della normativa turistica regionale, per mantenerla il più possibile allineata alle esigenze degli operatori e dei turisti, ma sempre in un'ottica di particolare attenzione all'ambiente e al paesaggio.*

Appare evidente come questa modifica dell'articolo 27 ter, di seguito riportato, sia volta alla specifica volontà di consentire agli operatori turistici di edificare al di sopra della quota fissata dalla L.R 11/2004 e successive integrazioni dei 1.600 m.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunta la seguente:

"e bis) le stanze panoramiche: stanze di vetro e legno o altro materiale, anche innovativo, ecosostenibile o comunque di basso impatto, collocate stabilmente sul suolo, caratterizzate da un elevato rapporto tra superficie finestrata e quella del pavimento."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 ter della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", le strutture ricettive di cui al comma 2 possono essere realizzate anche al di sopra dei 1.600 metri nel numero massimo complessivo di due strutture nell'ambito del territorio comunale, anche se appartenenti a tipologie diverse.

5 ter. I Comuni, ferma la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni anche dimensionali, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", approvano una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata alla perimetrazione e alla puntuale disciplina degli ambiti naturali interessati dalla realizzazione delle strutture ricettive del comma 2.

5 quater. Per le finalità di cui al comma 5 ter, i comuni possono attivare procedure ad evidenza pubblica rivolte ai proprietari degli immobili e agli operatori pubblici e privati interessati, per valutare le proposte di intervento sulla base delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi del comma 4 e concludere eventuali accordi con soggetti privati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ANALISI DELLE CRITICITA'

Quanto proposto presenta numerosi aspetti di criticità per un ambiente fragile e delicato quale quello della montagna veneta e non solo.

La proposta di Legge prevede la possibilità di installare/costruire al massimo n. 2 stanze panoramiche in area montana (al di sopra del 1.600 m), per ogni comune montano, in deroga a quanto prescritto dalla Legge regionale Urbanistica n. 11/2004 e successive integrazioni. Si tratta di una possibilità che la Regione Veneto apre ai comuni interessati a questo tipo di strutture e si demanda la scelta o meno di seguire questa soluzione alle realtà comunali montane, che quotidianamente devono gestire la carenza di fondi e servizi per i propri cittadini residenti. Si comprende come la proposta avanzata punti a favorire una certa imprenditorialità dotata di risorse economiche e che si rivolge ad un turismo di un certo livello (500/700,00 € per trasporto cena, pernottamento e colazione), facendo leva sulla debolezza economica intrinseca delle nostre realtà montane.

Il Veneto non è estraneo a questo tipo di turismo. Due Starlight rooms (Stanza Panoramica) sono state realizzate dall'imprenditore ampezzano Raniero Campigotto; collocate fra Col Gallina e Croda Negra, al passo Falzarego, sono state oggetto di contenzioso con le Regole d'Ampezzo, proprietarie del terreno, che chiesero e ottennero la rimozione, alla fine della scorsa estate 2022. Le stanze panoramiche consentono all'ospite di osservare il paesaggio e il movimento degli astri nel cielo, grazie alle ampie superfici vetrate, con una più diretta immersione negli ambienti naturali in cui sono collocate. Sono strutture dotate di servizi igienici e che necessariamente, per questioni di sicurezza, devono essere opportunamente vincolate al terreno.

Questi ultimi due aspetti richiamano da subito l'attenzione ad **aspetti tecnici**, quali:

- Vincolo di fondazione: presuppone delle opere edili che prevedono un'interazione con il terreno e con la natura del medesimo (roccia, terreno di deposito/sedimentario, area di riporto/scarico, etc.) che nel periodo invernale diviene maggiormente complesso con i rischi legati alla caduta di valanghe. Interazione con il terreno che prevede opere invasive e che non potranno essere rimosse sebbene la struttura soprastante sia pensata per un suo smontaggio.
- Scarico dei reflui dei servizi igienici: problema già presente nei rifugi alpini che quasi sempre è stato risolto con la creazione di una fossa Imhoff o altra soluzione (es bagno chimico) che ad ogni modo prevede uno smaltimento degli scarichi che non disperda in ambiente.

Aspetti logistici, quali il trasporto delle persone da luoghi raggiungibili con viabilità o impianti a fune alle stanze panoramiche:

- Trasporto di persone mediante motoslitte o gatto delle nevi nel periodo invernale
- Trasporto di persone con mezzo motorizzato durante il periodo estivo
- Trasporto di persone mediante elicottero qualora la stanza fosse installata in un luogo difficilmente raggiungibile con i mezzi di cui sopra

Ad ogni modo si presuppone che le persone che possano/vogliano godere di un tale servizio non siano in grado di raggiungerlo autonomamente. I mezzi motorizzati indicati hanno un impatto negativo sulla realtà della montagna di alta quota in quanto producono disturbo per la fauna che popola le terre alte e

compromettono il substrato su cui devono necessariamente passare. Non si può escludere che si giunga a prevedere anche una viabilità di raccordo qualora questa non fosse presente.

Come sopra introdotto, anche gli **effetti sulla fauna selvatica e sulla flora alpina** non sono assenti con questo tipo di costruzione e di quanto la sua presenza comporta a livello gestionale con il transito di mezzi meccanici in ambienti fragili e delicati.

Sicuramente un'analisi di dettaglio dovrà essere condotta per ogni specifico caso, in quanto la realtà flora-faunistica e geologica delle nostre montagne ha una certa variabilità anche nell'ambito della stessa valle, comprensorio, catena montuosa.

CONCLUSIONI

La proposta di progetto di Legge n. 164 del 2022 sicuramente è allineata alle esigenze di alcuni operatori e dei turisti che vogliono godere delle bellezze naturali delle nostre montagne, ma non nell'ottica di una particolare attenzione all'ambiente e al paesaggio.

Queste strutture non possono essere definite ecosostenibili in quanto presuppongono la realizzazione di elementi permanenti di supporto, così come di reti di gestione dei servizi (in particolare smaltimento reflui). Una struttura in legno e vetro non è ecosostenibile per il fatto stesso che la maggior parte del suo involucro è realizzato in vetrate isolanti che per essere prodotte richiedono un'elevata energia (l'industria del vetro è un'attività produttiva energivora). L'impatto sull'ambiente non è limitato in quanto si tratta di fatto di un'opera edilizia collocata al di sopra dei 1.600 m, in luoghi in cui insistono dei vincoli paesaggistici ed ambientali di rilievo e che lo stesso normatore della Legge regionale Urbanistica ha escluso dall'edificazione, nell'ottica di una loro tutela.

La montagna deve essere vissuta nella sua interezza il che comporta anche lo sforzo di un nostro adattamento alle condizioni ambientali e climatiche che ci impone necessariamente. Godere dello spazio naturale è sempre stato possibile, sicuramente senza le comodità ed i servizi che alcuni operatori propongono.

Il rispetto dell'ambiente naturale passa per l'accettare quanto offre riducendo al minimo la nostra impronta ecologica.

Appare più opportuno promuovere il recupero delle strutture esistenti, alpeggi e bivacchi, nella loro naturalità e semplicità, raggiungibile autonomamente dal turista che vuole vivere un'esperienza di un contatto diretto con la realtà montana e l'ambiente che la caratterizza.

Vigodarzere, 3 marzo 2023



Alessandra Barbieri
Presidente CITAM VFG

